



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI SARDEGNA

SEZIONE 1

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|---------|------------|------------|
| <input type="checkbox"/> | LEONE | NICOLA | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | CAGNOLI | LUISA ANNA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | CARTA | MARCO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 64/2010
depositato il 19/01/2010

- avverso la sentenza n. 160/2008 Sez:6 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di CAGLIARI
contro:

difeso da:

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE CAGLIARI

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 805030300024/2008 IRAP 2002

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 64/2010

UDIENZA DEL

24/11/2016 ore 09:00

N°

143/2017

PRONUNCIATA IL:

24/11/16

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

11-05-2017

Il Segretario

[Signature]

[Signature]

SVOLGIMENTO

Con atto depositato in data 19 gennaio 2010 la **AGENZIA DELLE ENTRATE DI CAGLIARI**, in persona del Direttore pro tempore, ha impugnato la sentenza numero 160/06/08, emessa in data 8 ottobre 2008 e depositata in data 24 novembre 2008, con la quale la sesta sezione della Commissione tributaria provinciale di Cagliari, decidendo sul ricorso proposto da _____ con sede in via del Commercio n° 10 Cagliari, codice fiscale e partita iva _____, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato _____

Cagliari, come da procura stesa a margine del primo foglio del ricorso introduttivo, decidendo in merito all'avviso di accertamento numero 805030300024/2008 per irap anno 2002 e all'avviso di accertamento numero 805030300025/2008 per irpeg e irap anno 2003 (r.g.r. numero 953/08 riunito con r.g.r. numero 954/08), accoglieva il ricorso compensando fra le parti le spese di giudizio.

Trattasi di avviso di accertamento emesso a seguito di processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza che ha sottoposto a verifica fiscale la società con riferimento agli anni 2000, 2001, 2002 e 2003.

La ricorrente contestava l'atto impugnato in quanto carente di motivazione e, comunque, infondato e ne chiedeva l'annullamento.

I giudici di prime cure, pur ritenendo l'avviso di accertamento pienamente motivato, considerando comunque non fondata la pretesa tributaria, accoglievano il ricorso sottolineando che l'ufficio non era riuscito a dimostrare esaurientemente quanto sostenuto e, cioè, che i lavori fatturati dalla _____ e dalla _____ nei confronti della _____ fossero inesistenti o effettuati in modo parziale.

ed
C

L'Agenzia delle Entrate proponeva, quindi, appello chiedendo l'annullamento della sentenza di primo grado e riproponendo nel merito le argomentazioni svolte in prima istanza atte a dimostrare la inesistenza della operazione posta in essere fra le due società, inesistenza che la Commissione di primo grado, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, non ha saputo confutare se non rifacendosi asetticamente alla sentenza assolutoria in sede penale.

La _____ si costituiva con atto di controdeduzioni in data 2 febbraio 2010 per chiedere il rigetto dell'appello e, successivamente fallita, a mezzo del curatore dott. _____ a ciò autorizzato dal Giudice delegato del tribunale di Cagliari, depositava anche memoria illustrativa in data 7 novembre 2016.

La società proponeva altresì appello incidentale per le spese.

All'udienza in data 29 settembre 2016 la causa veniva rinviata alla udienza del 24 novembre 2016 e a tale data veniva trattenuta a sentenza.

Motivi della decisione

Osserva questa Commissione tributaria regionale che l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate deve essere respinto con conseguente conferma della sentenza di primo grado la quale non si fonda esclusivamente sulle risultanze del giudizio penale ma approfondisce ed elabora l'intera vicenda esaminando la regolarità della contabilità e richiamando la documentazione prodotta.

Premesso che appare priva di fondamento la eccezione di nullità dell'appello dell'Agenzia per mancanza di valida sottoscrizione di soggetto regolarmente abilitato, questa Commissione rileva che i fatti richiamati dall'ufficio e posti a fondamento della pretesa tributaria sono mere presunzioni semplici, prive di quei caratteri di gravità, precisione e concordanza necessari per ritenerle fondate.

del

G

Occorre in primis sottolineare che anche la Suprema Corte ha più volte statuito che le fatture costituiscono, di per sé, idoneo mezzo di prova delle operazioni compiute da una impresa a, conseguentemente, incombe sull'Amministrazione finanziaria che le contesta l'onere di dimostrare la inesistenza o delle operazioni poste in essere, prova che si deve fondare su indizi gravi, non potendo il semplice sospetto che si tratti di fatture false portare a invertire l'onere della prova.

Le prestazioni risultano essere state appaltate, eseguite e saldate.

L'ufficio sostiene che gli importi degli assegni consegnati ai subappaltatori sarebbero tornati nella disponibilità dell'emittente ma non offre alcuna prova in proposito.

A fronte di scarsa documentazione probante prodotta dall'ufficio risulta che la società abbia per contro prodotto valide prove a supporto della esistenza delle operazioni contestate, prove che questa Commissione tributaria ritiene attendibili e chiare a sorreggere adeguatamente la ratio decidendi.

Tutto ciò premesso, pertanto, preso atto delle argomentazioni addotte, esaminata la documentazione acquisita ai fascicoli di udienza, rigettata ogni altra eccezione, il Collegio ritiene che l'appello sia da respingere con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Da ultimo, tenuto conto della materia del contendere e dall'esito del giudizio questo Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per condannare parte soccombente alla rifusione delle spese di giudizio così come quantificate in dispositivo.

Tutto ciò premesso e ritenuto, la Commissione tributaria regionale di Cagliari – sezione I -

P.Q.M.

Respinge l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado.

Condanna l'Agencia appellante a rifondere a parte appellata le spese di lite che
liquida in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.

Cagliari, 24 novembre 2016.

Il Presidente

Dr. Nicola Leone



Il Relatore

dr. Luisa Anna Cagnoli

